



**COMUNE DI S. ALESSIO SICULO**  
(Prov. di Messina)

N. 36 Reg.

Del 30.11.2015

**COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: Permuta immobiliare di porzioni di aree tra Comune di Sant'Alessio Siculo e Società Clanamar Tourist s.r.l.

L'anno duemilaquindici il giorno **Trenta** del mese di **Novembre** alle ore **17,00** e segg. nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di **Inizio** disciplinata dal **1° comma** dell'art.30 della L.R. 06.03.1986, n.9, in **sessione Ordinaria** che è stata partecipata ai signori **Consiglieri** a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>Presenti</b>	<b>SONO INTERVENUTI</b>	<b>Presenti</b>
Pasquale Giuseppe	Si	Fichera Rosa Anna Pia Sindaco	Si
Bartorilla Giuseppe	Si	Cacciola Giuseppe	Si
Ferlito Natale	Si	Bartorilla Giuseppe	Si
Trischitta Rosario	No	Papa Antonina	Si
Cannavò Nunziata	Si	Palio Carmelo	No
Mercurio Giovanni Paolo	Si		
Brancato Domenico Antonio	No		
Molino Donatella	Si		
Riggio Giuseppe Luca	Si		
Carnabuci Daniela	Si		
Moschella Nunzio Giuseppe	No		
Trovato Pietro	Si		
<b>Assegnati : n. 12</b>	<b>Presenti: n.09</b>	<b>Assenti: n.3</b>	

Risultato legale, ai sensi dell'art.30 della L.R.06.03.1986, n.9, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. **Giuseppe Pasquale** nella qualità di **Presidente del Consiglio**

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune **dott.Luigi Rocco Bronte**

Ai sensi dell'art.184 - ultimo comma dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

La seduta è pubblica

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- **VISTO**, che ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.1990, n.142 recepito dalla L.R., n.48/91, così come modificato dall'art. 12 della L.R. N. 30 del 23/12/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: **Favorevole**
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere : **Favorevole**
- il revisore dei conti parere : \_\_\_\_\_
- 1) **inizio 1° comma; ripresa 2° comma; prosecuzione 4° comma;**

30 novembre quinto punto

Quinto punto.

Il consigliere/assessore **Bartorilla** ripercorre l'exkursus del fatto originante la necessità della permuta. Vi era un progetto, poi non finanziato. Si tratta di un'area utile perché prossima all'ingresso di un'area scolastica e sarebbe utilizzabile come parcheggio. È stato fatto un avviso pubblico che non ha raccolto osservazioni o controdeduzioni. Il valore è certificato anche con riferimento alla delibera 36/2014. Secondo la Corte dei Conti la permuta è fuori dal divieto di acquisto ex legge di stabilità 2014, sempre che si tratti di piena equivalenza, sotto tutti i punti di vista, zona, valore, metratura, come appare nel caso di specie.

**Carnabuci**: forti dubbi, la strada può equivalere ad un territorio aperto, suscettibile di diversi usi. Questa strada non ha alcun valore, non si comprende perché il comune dovrebbe onerarsi anche della sistemazione. Non vediamo dunque l'utilità e l'interesse pubblico. Abbiamo un carico finanziario con le spese accessorie; si cambia l'uso e si riduce il valore delle aree comunali. Altre soluzioni vi sono per il parcheggio. Non c'è equivalenza, crediamo debba essere attentamente ponderata.

**Mercurio**, concorda in parte, l'autostrada ha tagliato una strada comunale, che esiste perché vi sono i privati che se ne sono occupati. L'utilità può trarsi, agganciandole alle previsioni di piano.

**Ferlito**, non è solo area di parcheggio, ma anche destinata ad impianti sportivi.

**Riggio**, non ho le misurazioni, dovremmo parlare anche di distanze, ma bisogna vedere se fattibile. La permuta deve essere favorevole, ma dov'è il vantaggio per l'ente? Si sopprime una strada, se dovessimo alienare tutte quelle non mantenute, dovremmo venderle tutte; la strada se privata, ha un significato e una destinazione ben diversa da quella pubblica, sebbene si preveda una servitù. Consegna un documento.

**Pasquale**: anche le nuove direttive sul prg, pongono attenzione ai parcheggi. Poi, esiste una relazione sull'equivalenza dei valori e di fatto si tratta di una strada in disuso. Sugli oneri, concordo che non deve impegnare il comune a cercare alternative. C'è già l'intenzione dei privati di cercare un'alternativa. Quindi, si potrebbe cassare una parte della delibera.

**Mercurio**, la cabina elettrica non ricade nell'area oggetto della permuta. L'accesso è garantito dall'aggancio con altra strada previsto dal piano.

**Carnabuci**, se il criterio è quello che i privati puliscono, allora valga anche per la mia. Sui parcheggi non mancano altre zone, non c'è bisogno di chiudere una strada. Indubbiamente si modificano, in ipotesi, anche alcuni parametri di costruzione (luci, vedute) ben diverse dalla prospicienza su una strada pubblica.

**Ferlito**, la vocazione dell'area è già impressa dalla presenza del campo di calcio

Su disposizione del Presidente Pasquale la seduta viene sospesa per 10 minuti.

Alla ripresa, il v. sindaco **Cacciola** ritiene che il vantaggio patrimoniale debba essere più evidente e che nessuna spesa debba essere a carico del comune.

**Bartorilla**, cassare il penultimo punto. Che sia il privato a doversene occupare.

il ragioniere **Satta** conferma il parere positivo sulla modifica.



# COMUNE di SANT'ALESSIO SICULO

(Provincia di Messina)

## ATTO ISTRUTTORIO DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto:** permuta immobiliare di porzioni di aree tra Comune di Sant'Alessio siculo e Società Clanamar Tourist srl..

### Premesso:

- Che l'articolo 1, comma 138, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), ha novellato l'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'introduzione dei commi da 1-bis a 1-sexies.
- Che, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché per le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), il divieto, pressoché generalizzato, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, ai sensi dei citati commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, è stato in vigore limitatamente all'anno 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2014, vigono le disposizioni recate dal richiamato comma 1-bis e seguenti dell'articolo 12 del decreto-legge n. 98/2011, integrative di quelle già previste dal precedente comma 1.
- Che il comma 1-ter, ha statuito che gli enti territoriali ed il Servizio Sanitario Nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, possono effettuare operazioni di acquisto di immobili, solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità della spesa, attestate dal responsabile del procedimento;
- Che, a seguito di diversi incontri avvenuti presso la sede municipale, in data 26/05/2015, con nota asseverata al protocollo generale dell'Ente al n. 3339, la Società Clanamar Tourist, in persona del Suo rappresentante legale, ha avanzato proposta la permuta dei terreni di cui appresso;

### CONSIDERATO

- Che la permuta è definita dall'art. 1552 del codice civile il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro, da essa conseguono diritti e doveri a carico dei contraenti e, nel caso trattasi di permuta immobiliare, vi sono delle spese accessorie (ad es. spese notarili) a carico di uno o, in assenza di diversa pattuizione, a carico di entrambi i contraenti (art. 1554 c.c.)
- Che sulla base di una lettura sistematica dell'intervento del legislatore del 2012, il divieto imposto alle operazioni a titolo oneroso di cui sopra ha come unico obiettivo da un lato la salvaguardia dei saldi strutturali di finanza pubblica e dall'altro il perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno;
- Che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con deliberazione n. 125/2013, in riferimento alla permuta ha testé previsto: "L'operazione di permuta che non preveda il pagamento di conguaglio potrebbe avere per l'ente locale una rilevanza contabile, in termini finanziari, limitata alle spese notarili e tributarie, mentre inciderebbe unicamente sulla gestione patrimoniale comportando delle variazioni nella stessa che, in linea di massima, non

dovrebbero implicare incrementi o decrementi del valore patrimoniale immobiliare dell'ente, dando a presupposto la parità di valore dei beni oggetto di scambio. Può inoltre considerarsi che il divieto di effettuare acquisti a titolo oneroso, imposto dal comma 1-quater dell'art. 12 più volte citato, non sembra introdurre nell'ordinamento un categorico divieto di effettuare operazioni di acquisizioni di beni immobili le quali, se a titolo oneroso, anche per il futuro (dal 1° gennaio 2014) saranno consentite purché rispettino una serie di requisiti imposti dalla legislazione vigente e finalizzati al rispetto del patto di stabilità interno e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. In tale ottica, potrebbe essere superata un'interpretazione strettamente letterale della disposizione per ritenere consentite le operazioni di permuta tra beni immobili di valore equivalente, ove naturalmente vi siano ragioni di convenienza per l'ente pubblico alla conclusione dell'operazione”;

- Che di conseguenza, anche alla luce della superiore interpretazione della Corte dei Conti, sono consentite agli enti locali le operazioni di permuta che abbiano ad oggetto immobili di valore equivalente, fermo restando la necessità che sussista l'interesse pubblico e che vi sia una opportuna valutazione della congruità del valore del bene oggetto di permuta;

- Che la Corte dei Conti Sezione Regionale per la Lombardia, con deliberazione n. 489/2013 ha condiviso detto orientamento, escludendo dal divieto in questione la permuta a parità di prezzo, non comportando alcun esborso finanziario a carico dell'ente;

- Che pertanto sussistono i superiori requisiti, stante che gli immobili oggetto della presente permuta possiedono lo stesso valore, come da allegato attestato prot. n. 4369 del 07/07/2015. Inoltre l'acquisizione dell'immobile de quo soddisfa l'interesse pubblico sotteso, che consiste nel migliorare la fruibilità dell'impianto sportivo Arturo Mastroeni, al cui servizio detto terreno sarà destinato, dando la possibilità, altresì, agli spettatori ed agli atleti che nel corso della stagione agonistica si recano presso l'impianto, di potere ivi parcheggiare il proprio mezzo di trasporto, senza creare intralcio al traffico veicolare;

- Che la permuta in questione, inoltre, ha come obiettivo la regolarizzazione delle situazione di fatto in atto esistente, riportata nell'allegato attestato prot. n. 4369 del 07/07/2015;

#### **DATO ATTO**

Che il terreno da cedere rientra nel patrimonio disponibile dell'ente, essendo stato inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunale, ex art. 58 del D.L. 112/2008 e s.m.i., giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19/09/2015;

**Visto** D.L. 112/2008 e s.m.i.

**Considerato** che la permuta in questione, inoltre, ha come obiettivo la regolarizzazione delle situazione di fatto in atto esistente, riportata nell'allegato attestato prot. n. 4369 del 07/07/2015;

**RITENUTO** pertanto di dover accogliere la richiesta avanzata da detta Società e provvedere in merito, alla successiva stipula di apposito atto di permuta notarile con relativa catastazione, stabilendo quanto segue:

- nel tratto di strada ceduto dal Comune adiacente le particelle 969, 694 e 359, sia comunque garantito il libero accesso alle sovrastanti particelle;

- di trasferire contestualmente ogni servitù insistente nel tratto di strada comunale ceduta;

- il comune, si impegna ad eseguire entro il termine di anni 6, il collegamento della restante strada comunale con la S.P.12, nella porzione di particella ceduta dalla società Clanamar, e precisamente foglio 4 particella n. 482, per mq. 267,00 come da planimetria allegata;

**Dato** atto che s seguito di avviso al pubblico di comunicazione di avvio del procedimento relativo alla pratica in oggetto, pubblicato per 20 giorni consecutivi all'albo pretorio online, non sono pervenute al protocollo generale dell'ente memorie, controdeduzione ecc., come da attestazione del responsabile del protocollo giusta nota n. 7504 del 23/11/2015;





PARERE TECNICO

**Il Responsabile del servizio interessato**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favorevole

Li 23/11/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MOSCHIELLA GIUSEPPE

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, DANDO ATTO CHE NESSUN  
ONERE TRAVA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE 2015,  
Li 23/11/15 SALVO SPESE ACCESSORIE.

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO \_\_\_\_\_  
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li 23/11/15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
(Sotto Nota)



# COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## AVVISO

**OGGETTO:** Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/90 relativamente alla permuta immobiliare di porzioni di aree tra Comune di Sant'Alessio siculo e Società Clanamar Tourist srl.

Si comunica, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/90, che è stato avviato il procedimento relativo alla permuta come segue:

- la Società Clanamar cede al comune un porzione di mq. 995 della particella identificata in catasto foglio 4 particella 483 ed una porzione di mq. 267 della particella identificata al catasto foglio 4 particella n. 482, per una superficie complessiva di mq 1262 di terreno ricadente in Zona AL 9 zona edilizia alberghiera;
- Il comune, cede alla Società Clanamar, mq. 1316 di strada comunale che si diparte dalla S.P.12, come meglio evidenziata nell'allegata planimetria, stabilendo che nel tratto di strada ceduto dal Comune sia comunque garantito il libero accesso agli aventi diritto impossibilitati ad esercitarlo da altri spazi comunali. Di trasferire contestualmente ogni servitù insistente nel tratto di strada comunale ceduta e si impegna ad eseguire entro il termine di anni 6, il collegamento della restante strada comunale con la S.P.12, nella porzione di particella ceduta dalla società Clanamar Tourist srl, e precisamente foglio 4 particella n. 482, per mq. 267,00;

Con riferimento a tale procedimento si informa che :


- a) l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento è: Il geom. Giuseppe Domenico Moschella dell'U.T.C., Settore LL.PP.;
- b) Ogni cittadino contro interessato ha diritto di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso.
- c) Ogni cittadino contro interessato ha il diritto, infine, di presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento entro **venti giorni** dalla pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio on-line dell'ente.

Sant'Alessio Siculo Li 18/08/2015.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom Giuseppe Domenico Moschella



P1  
mq 995

P2  
mq 267

S1  
mq 1316

SPOGLIATOI

Mant'neo  
748

# COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Provincia di Messina



Piazza Municipio, 1 - 98030 Sant'Alessio Siculo (ME)  
Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

E-mail generica: [utc.urbanistica@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:utc.urbanistica@comune.santalessiosiculo.me.it)  
E-mail Posta Elettr. certificata: [urbanistica.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:urbanistica.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)



## UFFICIO PROTOCOLLO

rot. n. 7904 del 23.11.2015

**OGGETTO:** Attestazione - Avvio procedimento ai sensi degli artt.7 e seguenti della legge 241/90 relativamente alla permuta immobiliare di porzioni di aree tra comune di Sant'Alessio Siculo e Società Clanamar Tourist srl

All'Assessore Bartorilla Giuseppe  
SEDE

Su richiesta verbale, espressa dall'assessore Bartorilla Giuseppe e dall'ufficio tecnico

**SI ATTESTA**

che da un controllo effettuato a tutt'oggi, non sono pervenuti ricorsi o opposizioni, inerenti l'avvio al procedimento ai sensi degli artt.7 e seguenti della legge 241/90, relativamente alla permuta immobiliare di porzioni di aree tra il Comune di Sant'Alessio Siculo e la Società Clanamar Tourist srl.

Tanto si doveva e si porgono cordiali saluti.

*Dalla Residenza Municipale, li 23.11.2015*

IL Responsabile  
Dott.ssa Concetta Prestipino



30 novembre quinto punto

Riggio, mancano i pareri, per noi è nullo. Nel momento in cui si modifica la proposta, noi riteniamo che non ci sia il parere su tutta la delibera.

Il Segretario chiarisce che si esprime sulla sola regolarità tecnica dell'emendamento, che non pregiudica l'assetto della delibera, se non in senso favorevole all'ente, posto che sulla fattibilità dell'operazione è stato acquisito il parere del responsabile.

Bartorilla, le spese tecniche sono quelle notarili, ma può rogarsi davanti allo stesso Segretario comunale.

Si passa alla votazione: 6 favorevoli, 3 contrari (minoranza). Immediata esecutività: 6 favorevoli, 3 contrari (minoranza)

Letto e sottoscritto

**Il Consigliere Anziano**F.to RIGGIO**Il Presidente**F.to PASQUALE**Il Segretario Comunale**F.to BRONTEIl presente atto è stato pubblicato  
all'Albo Pretorio on line

Il \_\_\_\_\_

E fino al \_\_\_\_\_

**L'Addetto**

F.to \_\_\_\_\_

**Attestazione e certificazione di pubblicazione**Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto,  
che la presente deliberazione:è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno \_\_\_\_\_  
ed annotata al n. \_\_\_\_\_ del Reg. di repertorio ed è rimasta affissa all'Albo

Pretorio on line per 15 (quindici) gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

F.to \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10  
giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'Addetto alla pubblicazione F.to \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale F.to \_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

AI SENSI DELL'ART. \_\_\_\_\_ COMMA \_\_\_\_\_ DELLA L.R. 3.12.91, N.44

Li 30/11/2015**Il Segretario Comunale**F.to BRONTE